



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO IN VIA

SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI AI

SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 39/2013.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 23/06/2015.

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso D.lgs. 39/2013:

- a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.lgs n. 39/2013 di competenza di questo Ente in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potestà per effetto dell’art. 18, comma 2, del D.lgs. 39/2013;
- b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

Articolo 2.

Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1. Le autodichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.lgs. 39/2013, se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell’avvenuta loro presentazione.

2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi.

3. Nel corso dell’incarico, l’interessato presenta annualmente all’organo che ha conferito l’incarico la autodichiarazione di cui al comma 1.

4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione devono essere inviati, tempestivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione per esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall’articolo 15 del D.lgs. n.39/2013.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti Dirigenti di Settore.

Articolo 3

Obbligo di comunicazione dell’insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco ovvero gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l’obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all’organo monocratico o al Presidente dell’organo collegiale che ha conferito l’incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso d.lgs. 196/2003.

Articolo 4

Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.lgs. 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.lgs. 39/2013.

Articolo 5

Procedura per la dichiarazione di nullità , decadenza e inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs. n.39/2013

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, conoscendo dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato, a dichiarare secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato nel caso previsto dall'art.20, comma 5, del D.Lgs 39/2013.
4. Il decreto, deve essere notificato all'interessato e altresì comunicato all'organo che ha conferito l'incarico e all'organo a cui è eventualmente attribuito il potere sostitutivo ai sensi del successivo art.6, nonché ai dirigenti interessati dallo stesso provvedimento. Nel decreto devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. L'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo è interdetto dal potere di conferire incarichi per il periodo di tre mesi solo nei casi in cui la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità. In tutti gli altri casi l'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo non è soggetto all'interdizione di cui all'art.18 comma 2 del DLgs 39/2013 e può procedere ad affidare il medesimo incarico ad un altro soggetto.

6. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi, nei casi precisati nel precedente comma, durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 39/2013.

7. I decreti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Articolo 6

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:

- per gli incarichi di competenza del Consiglio Comunale alla Giunta Comunale;
- per gli incarichi di competenza della Giunta comunale al Sindaco;
- per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice-Sindaco;
- per gli incarichi di competenza dirigenziale ad altro Dirigente, individuato dal Segretario Generale;

2. L'organo titolare del predetto potere sostitutivo può conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità ovvero ad altro soggetto.